

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RAVAIOLI Carla, TEDESCO TATÒ Giglia, GOZZINI, BENEDETTI, RICCARDELLI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, FIORI, GHERBEZ Gabriella, BRANCA, GRAZIANI, VINAY, LUCCHI Giovanna, ULIANICH, LUGNANO, BREZZI, ROSSANDA Marina, OSSICINI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, TALASSI GIORGI Renata, TROPEANO, VENANZI e ANDERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

#### Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore

ONOREVOLI SENATORI. — Per consentire la adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, si ripropone il presente disegno di legge nell'identico testo approvato dal Senato nella seduta del 14 dicembre 1977, non ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento.

I presentatori ritengono evidente la necessità di condurre finalmente a termine una riforma del codice penale considerata ormai da molto tempo matura, anzi troppo tardiva, dalla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica e dello stesso Parlamento. Si deve inoltre sottolineare come la riforma qui proposta risolva soltanto un aspetto del più generale problema della violenza sulla donna, che va affrontato con urgenza in tutta la sua complessità, valendosi sia di disegni di legge già presentati al Parlamento e decaduti per l'interruzione della VII legislatura, sia di nuove proposte.

Per quanto riguarda l'abrogazione degli articoli 544, 587, 592 del codice penale si tratta di residui non più tollerabili di una

concezione morale e giuridica propria di tempi largamente superati nella coscienza collettiva: una concezione che vede la donna come un oggetto — qualcosa, non qualcuno — di proprietà privata del maschio, e dunque ferisce insanabilmente il suo diritto di essere, a tutti gli effetti, persona umana.

Per l'articolo 544, chi sposa la donna fatta segno a violenza non è punibile per il reato commesso; e la sanatoria si estende ai complici eventuali. Più che di « matrimonio riparatore » si tratta, in realtà, di una compravendita: la donna viene risarcita acquistandola e, da parte sua, vendendosi. La legge approva, e la società con essa. Se un'approvazione di questo genere è inaccettabile quando il responsabile della violenza è uno solo, a tanta maggiore ragione va respinta quando i responsabili sono più di uno. Nessuno, infatti, oserebbe sostenere, di fronte alla frequenza di casi di violenza compiuti da più persone, che possa bastare una deci-

sione matrimoniale da parte di uno dei correi per mandarli tutti quanti assolti.

L'articolo 544 non cita esplicitamente la « causa d'onore » ma esprime l'idea che il matrimonio ripara l'onore offeso e risana la libertà violata. La « causa d'onore » è invece l'esplicito riferimento degli articoli 587 e 592. Di tanto in tanto qualche processo richiama l'attenzione sull'assurdità di una norma (art. 587) che riduce un omicidio a livello di un furto nemmeno troppo grave e dà, in pratica, licenza di uccidere in nome di un assurdo concetto di onore. Sono passati quasi venti anni da quando un noto film di Pietro Germi, « Divorzio all'italiana », ha denunciato con aspra e convincente efficacia tale assurdità; ma venti anni non sono bastati per togliere questa vergogna dal nostro ordinamento. È da notare che ritardi di questo genere non soltanto creano ingiustizie sostanziali e determinano di fatto un incentivo al delitto, ma anche erodono la fiducia nelle leggi e nella capacità delle istituzioni di rispondere alla dinamica dei mutamenti più profondi della società.

L'abbandono di neonato — articolo 592 — può essere ricondotto senza difficoltà sotto l'articolo 591, relativo al medesimo reato compiuto su minori o incapaci. Date le possibilità di affidamento sociale oggi offerte alla madre, e tenuto conto della sensibile crescita delle donne in responsabilità e autonomia, di cui i movimenti femminili sono contemporaneamente causa ed effetto, nessuna ragione osta ad elevare la pena minima da tre a sei mesi e la massima da uno a cinque anni.

Più complessa si presenta invece la questione dell'infanticidio. Ferma restando la necessità di eliminare, anche per questo rea-

to, ogni riferimento alla « causa d'onore », tuttavia l'abrogazione « secca » dell'articolo 578, attribuendo all'infanticidio il titolo di omicidio volontario, farebbe passare da una pena troppo mite ad una probabilmente troppo grave, in qualche caso anche l'ergastolo, dato il gioco delle aggravanti. È da rilevare che le legislazioni straniere, pur ignorando del tutto la causa d'onore, riservano una particolare considerazione alla posizione della donna che sopprime il proprio figlio immediatamente dopo il parto, o il feto durante il parto. Ciò dipende dal fatto che il delitto potrebbe venire commesso in uno stato di grave turbamento psichico durante o immediatamente dopo il travaglio del parto e in condizioni di solitudine e di abbandono tali da rovesciare il sentimento materno in un rapporto di estraneità distruttiva.

D'altronde l'infanticidio può essere delitto particolarmente efferato: per questo, ai concorrenti si applicano rigidamente le disposizioni relative all'omicidio. Il riferimento all'articolo 89 intende evitare, data la sicura transitorietà dello stato di turbamento inerente al parto (non certo assimilabile al vizio parziale di mente), che venga disposto il ricovero in manicomio giudiziario (articolo 222).

La formulazione dell'articolo 2 — di cui sono state ora esposte le motivazioni — suscita perplessità e riserve, emerse anche nella discussione avviata alla Camera dei deputati nella VII legislatura, e in parte condivise dai proponenti. I quali pertanto si propongono di contribuire, nel corso della prossima discussione in Senato, alla elaborazione di un testo capace di ottenere larghissimo consenso, così che il Parlamento possa varare al più presto il provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

## Art. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578. — (*Infanticidio in stato di alterazione psichica*). — La donna che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, ovvero del proprio feto durante il parto, trovandosi in uno stato di alterazione psichica, connesso col parto, che, pur non ricorrendo le condizioni dello articolo 89, ne riduca la capacità di intendere o di volere, è punita con la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

Ai concorrenti nel reato si applicano le disposizioni relative all'omicidio ».